



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 – cp gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

Ordinanza n° 115/2015

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gallipoli:

Viste le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10, lett. a) di cui all'Ordinanza n. 32/2015 in data 06.05.2015;

Tenuto conto delle peculiarità della zona di mare individuata dall'articolo 2, comma 10, lett. a) di cui all'Ordinanza sopra citata, caratterizzata dalla promiscuità e potenziale commistione tra attività di balneazione ed altre attività nautico-diportistiche;

Considerata la necessità di garantire i prioritari interessi correlati alla salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione nello specchio acqueo di cui trattasi;

Visti gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo delimitato dalla congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche (*datum* WGS 84)

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	40°03'16.06"N	017°58'19.92"E
B	40°03'15.14"N	017°58'12.66"E
C	40°03'09.08"N	017°58'08.72"E
D	40°03'05.34"N	017°58'11.92"E
E	40°03'05.28"N	017°58'14.18"E
F	40°03'07.01"N	017°58'25.41"E

meglio evidenziate nell'allegato stralcio cartografico (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, per l'intero anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è riservato esclusivamente alla balneazione.

ORDINA

ART. 1

A partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, la zona di mare di cui al "Rende noto" è interdetta alla navigazione, alla sosta ed all'ancoraggio per tutte le unità navali in genere, ivi incluse quelle da diporto, a qualsiasi attività di pesca professionale e/o sportiva praticata con

qualunque tecnica, a qualsiasi attività subacquea, nonché a qualsivoglia attività professionale o ludica, essendo riservata esclusivamente alla balneazione.

Non sono soggetti a tale divieto il personale, i mezzi e le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio.

ART. 2

Ferme restando le disposizioni di dettaglio su segnalamenti e cartellonistica di cui alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, il Comune di Gallipoli provveda ad installare e mantenere idonei gavitelli di colore giallo (saldamenti ancorati sul fondo e ad una distanza non superiore a 25 metri l'uno dall'altro), al fine di rendere visibile il perimetro dello specchio acqueo interdetto secondo le coordinate di cui al "Rende noto"

ART. 3

La presente Ordinanza abroga l'articolo 2, comma 10 lett. a) dell'Ordinanza n. 32/2015 datata 06.05.2015.

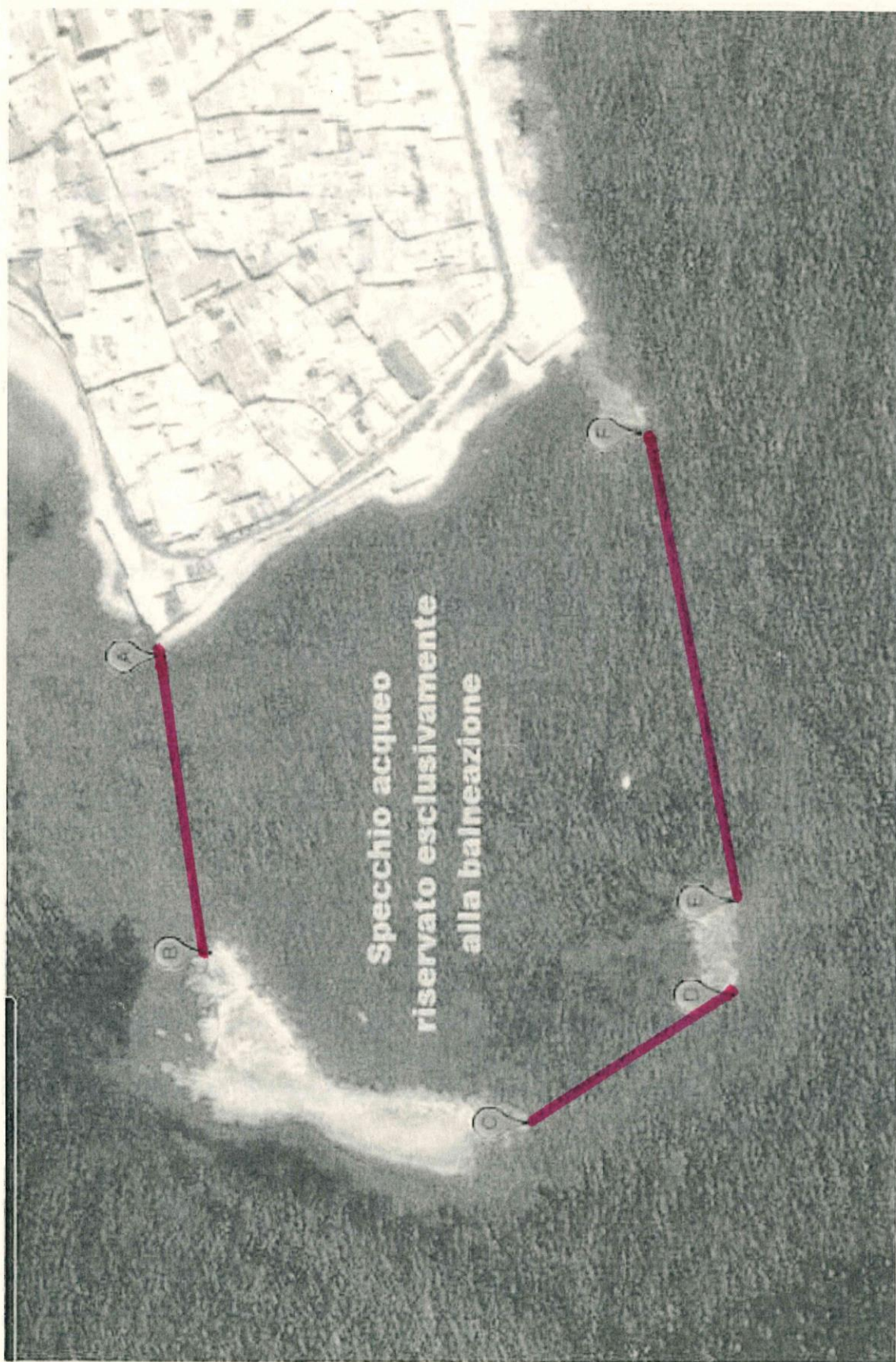
I contravventori alla presente Ordinanza, per i fatti costituenti violazione delle prescrizioni impartite al fine di tutelare i suddetti beni giuridici, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Ove i fatti non costituiscano reato, si procederà ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 53, comma 3 del Codice della Nautica diporto o delle altre pertinenti norme in materia.

La pubblicazione della Presente Ordinanza sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, inclusione della pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/gallipoli/ordinanze nonché, l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Gallipoli, 13 OTT. 2015

F.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Attilio Maria DACONTO



Specchio acqueo
riservato esclusivamente
alla balneazione